



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI SPILAMBERTO, DEI LAVORI DI “INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA SISMICA DEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DON BONDI DI SPILAMBERTO” CUP G41I1800000004 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 755875739A.

BANDO DI GARA

1. STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI “TERRE DI CASTELLI” (P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO), che agisce in qualità di stazione appaltante in virtù della deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 4 del 22/01/2015 e delle deliberazioni della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147/2014, n. 11/2016 e n. 65/2016, con cui rispettivamente si è provveduto ad istituire la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, nonché a definire i relativi ambiti di operatività, il funzionamento, i compiti e le competenze.

2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: COMUNE DI SPILAMBERTO (P.IVA 00185420361) piazza Caduti Libertà n. 3 – 41057 Spilamberto (MO), che ha dato avvio alla procedura di affidamento in oggetto con determinazione dirigenziale del Responsabile della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente n. 225 del 28.06.2018.

Il progetto esecutivo, posto a base di gara, è stato validato ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, con verbale del 24.04.2018.

Il progetto in parola è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al seguente D.M. emanato dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare:

- Decreto 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

3. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 9, e dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*”, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 – lett. a), del medesimo decreto.

4. LUOGO, OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:

- **luogo di esecuzione:** Spilamberto (MO) – Scuola dell’Infanzia “Don Bondi” – via Colombo n. 10.
- **oggetto dell’appalto:** esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari necessarie per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto.
- **codice CPV:** 45453000-7.

- **importo complessivo dell'appalto** (compresi costi della manodopera e oneri per la sicurezza): € 325.000,00, di cui:

SOMME A BASE D'APPALTO	
Lavori a misura	304.130,41 €
Importo lavori a base d'asta	304.130,41 €
Costi della manodopera (determinati ai sensi dell'art. 23, comma 16, D.Lgs. n. 50/2016 e ricompresi nell'importo dei lavori a base d'asta di cui al punto precedente)	159.143,50 €
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso – art. 23, comma 16, D.Lgs. n. 50/2016)	20.869,59 €
Importo lavori a base d'appalto	325.000,00 €

Ai sensi degli artt. 61 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, tutte le lavorazioni oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrate nelle relazioni e negli elaborati progettuali, sono complessivamente articolate nelle seguenti categorie di opere:

LAVORAZIONE	CATEGORIA	QUALIFIC. OBBLIGATORIA	IMPORTO	CLASSIF.	%	INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA	
						PREVALENTE O SCORPORAB.	SUBAPPALTAB.
Edifici civili e industriali	OG1	SI	325.000,00	II	100,00%	PREVALENTE	nel limite del 30% dell'importo del contratto
			325.000,00		100,00%		

- **modalità di determinazione del corrispettivo:** a misura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 - lett. eeee), del D.Lgs. n. 50/2016.

5. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI:

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del medesimo Decreto Legislativo.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento si intendono come «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella *Raccomandazione n. 2003/361/CE* della Commissione del 6 maggio 2003 e, in particolare, sono:

- **medie imprese** le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- **piccole imprese** le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- **micro imprese** le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

6.1 REQUISITI GENERALI: non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Non è, altresì, ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

6.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE: i concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per categorie di attività che comprendano specificamente quelle di cui al presente appalto.

Ai concorrenti alla gara, se cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese di residenza.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

6.3 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE:

I partecipanti con sede in Italia devono possedere l'attestazione rilasciata da una SOA di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria corrispondente ai lavori previsti nell'appalto (**OG1 – class. II**).

Per i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali si fa in ogni caso espresso riferimento all'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. di **tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. **La mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.**

Nel caso di ricorso all'A.T.I. di **tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti devono essere posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Si precisa, altresì, che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, nelle ipotesi e con le limitazioni di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in via transitoria in virtù dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare alla procedura in oggetto, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

A tal fine dovrà essere fornita, in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al primo comma del suddetto art. 89 e più precisamente:

- a) eventuale **attestazione SOA** dell'impresa ausiliaria;

- b) una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;
- c) una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;
- e) il **contratto**, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **A tal fine, il contratto di avalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.** Nel contratto dovranno pertanto essere specificate, in modo dettagliato ed esauriente, le risorse umane, economiche, strumentali e l'organizzazione che vengono messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, nonché le modalità con le quali ne viene concesso l'impiego.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante verificherà, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80, **imponendo all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.**

In caso di verifica di detta ipotesi la stazione appaltante, al fine di garantire certezza e celerità alla presente procedura, **concederà all'aggiudicatario un termine di 7 giorni (naturali e continuativi), a pena di decadenza, per effettuare la sostituzione.**

Il concorrente, entro tale termine, dovrà produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il D.G.U.E. della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, **mediante soccorso istruttorio**, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con **documenti di data certa**, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

La Stazione Appaltante provvederà a trasmettere, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, all'Autorità Nazionale Anticorruzione tutte le dichiarazioni di avalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.

8. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 80, commi 1 – 2 – 4, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono **motivi di esclusione** di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione:

- 1) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche

riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2)** la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

L'esclusione di cui ai precedenti punti 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 3)** l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, così come modificato dall'art. 1, comma 986, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015,

ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Detta causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, procederà altresì **all'esclusione** degli operatori economici che si trovino in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un loro subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del decreto medesimo, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del predetto decreto.
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Tra questi rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo: le condanne non definitive per reati di abusivo esercizio della professione, per reati fallimentari e tributari, per reati urbanistici, per reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e per taluni dei reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p.; le significative carenze nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della garanzia di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; ogni altra situazione idonea a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico in conformità alle "Linee guida A.N.A.C n. 6", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione di Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

I concorrenti, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, sono pertanto tenuti a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a configurare l'eventuale grave illecito professionale.

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile.
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive.
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 - lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- f-bis) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.
- f-ter) l'operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

- g) l'operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.

- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Detta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante potrà escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi, prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le predette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al presente affidamento.

Il concorrente dovrà attestare l'assenza dei motivi di esclusione nonché il possesso dei requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, indicando tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (indicando Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso, norma violata e reato commesso, data emissione provvedimento, data irrevocabilità provvedimento).

In riferimento alla normativa vigente si osservano i seguenti **divieti**:

- **E' vietata**, ai sensi dell'art. 48, comma 9 – primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, fatta salva la deroga di cui all'art. 105, comma 20, del medesimo decreto.
- **E' vietata**, ai sensi dell'art. 48, comma 9 – secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17 e 18, del medesimo decreto legislativo, qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.
- I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – **lett. b) e c)**, del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede d'offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **fatto divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; **in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i**. In caso di inosservanza di tale divieto troverà applicazione l'art. 353 del codice penale.

- **E' fatto divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale quando partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

L'inosservanza dei divieti di cui all'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi, alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

9. CONSEGNA DEI LAVORI - TERMINI DI ESECUZIONE – PENALI – PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

L'Amministrazione contraente si riserva di consegnare i lavori **in via d'urgenza**, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto, fatto salvo comunque il rispetto dei 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, così come prescritto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre **120 (centoventi) giorni naturali**, in particolare si precisa che gli stessi saranno realizzati in due stralci che, in base alla pianificazione delle lavorazioni da concordare con la Direzione Lavori e l'Amministrazione contraente, potranno essere consecutivi l'uno all'altro ovvero eseguiti in due stagioni estive differenti (2019 e 2020) durante la chiusura della scuola, previa consegna dei lavori.

In caso di ritardo verranno applicate le penali di cui all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

10. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, e precisamente di importo pari ad € 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva a favore dell'Amministrazione Contraente (COMUNE DI SPILAMBERTO)** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **L'obbligatorietà della presentazione del predetto impegno non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante (UNIONE TERRE DI CASTELLI); il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere dell'Unione Terre di Castelli – Banca Popolare dell'Emilia Romagna – coordinate IBAN IT21V0538767075000003128442;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) essere rilasciata a favore della Stazione Appaltante (UNIONE TERRE DI CASTELLI);
- b) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garante;
- c) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- d) essere conforme, ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (D.M. 19 gennaio 2018 n. 31 – Schema tipo 1.1 e 1.1.1);
- e) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- f) prevedere espressamente:
 - ➔ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ➔ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - ➔ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- h) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, nonché riporti l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore;
- i) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; *In questo caso, alla documentazione di gara (da inserire nella Busta "A"), dovrà essere allegato il supporto informatico (CD, chiave USB, ecc.) contenente il relativo documento digitale. Per facilitare il Seggio di gara nelle attività di verifica della documentazione amministrativa prodotta, si chiede di produrre anche una copia cartacea del documento sottoscritto digitalmente.*
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% (cinquanta per cento) per il possesso della **certificazione del sistema di qualità** di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 - lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, **mediante soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile, e quindi è **causa di esclusione**, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La stazione appaltante, nell'atto di comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della «garanzia provvisoria», tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

11. SISTEMA AVCPASS

La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario dichiarati in sede di gara con le modalità indicate nella deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 "Attuazione dell'art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012 - aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111."

Il possesso dei requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici verrà verificato direttamente dalla Stazione appaltante.

Il sistema AVCPASS consente agli operatori economici, tramite l'apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016. L'operatore economico potrà utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall'operatore medesimo.

La verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 85 – comma 5 – del D.Lgs. n. 50/2016, avverrà con riferimento all'operatore economico nei confronti del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione, nel rispetto delle previsioni di cui alla Deliberazione dell'Autorità n. 157 del 17.02.2016 ed alla relativa Relazione di accompagnamento.

Per l'utilizzo del sistema AVCPASS l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, dovrà indicare a sistema il CIG identificativo della presente procedura di affidamento. Il sistema rilascerà

un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo **strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti** stessi da parte della stazione appaltante.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Con riferimento all'ipotesi di **obbligatoria indicazione della terna di subappaltatori** ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che l'attuale sistema AVCPASS, basato sul previgente D.Lgs. n. 163/2006, **non prevede i subappaltatori tra i soggetti che devono essere controllati in gara**. Ne consegue che i subappaltatori indicati dal partecipante dovranno generare la propria componente AVCPASS classificandosi come "**mandante in RTI**", mentre il concorrente alla gara genererà il PASSOE con il ruolo di "**mandataria in RTI**".

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate, in conformità con quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tramite PEC ed è, pertanto, necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:

- a) almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
- b) eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico).

I documenti inseriti dagli operatori economici, coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale, dovranno essere firmati digitalmente dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b). Tali soggetti dovranno, pertanto, dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

12. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento di € 35,00 (trentacinque/00 euro) effettuato dall'impresa concorrente a titolo di contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi della deliberazione n. 1300 del 20.12.2017 pubblicata sul sito dell'A.N.A.C. nella sezione "contributi in sede di gara".

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it), sezione "Servizi".

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata **mediante soccorso istruttorio**, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIONE

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti (oltre all'indirizzo del destinatario) la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale e l'indirizzo PEC dell'operatore economico concorrente e riportare la dicitura:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI SPILAMBERTO, DEI LAVORI DI "INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA SISMICA DEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON BONDI DI SPILAMBERTO" CUP G41I1800000004- CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 755875739A.

SCADENZA OFFERTE: 24.07.2018 – NON APRIRE

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico dovrà a sua volta contenere **due buste** chiuse, pure controfirmate sui lembi di chiusura, nelle quali dovrà essere contenuta la documentazione di cui ai punti seguenti A) e B), recanti la dicitura, rispettivamente "**A - documentazione**" e "**B - offerta economica**".

La mancata sigillatura delle buste "A" e "B" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, **pena l'irricevibilità**, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente **richiedere esclusivamente la sostituzione** del plico già consegnato con altro plico.

Il suddetto plico dovrà pervenire all'Unione Terre di Castelli - Via G. B. Bellucci n. 1 Vignola (Mo), a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo **entro e non oltre il termine perentorio del 24.07.2018 ore 13,00.**

Le offerte pervenute oltre il suddetto termine sono considerate **irregolari**, ai sensi dell'art. 59, comma 3 – lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, saranno **escluse** dalla procedura di gara.

Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi (ivi compreso lo sciopero indetto dal personale addetto allo smistamento, alla movimentazione e alla consegna della posta), non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali.

Ai fini del rispetto del suddetto termine faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo dell'Unione Terre di Castelli – via G.B. Bellucci n. 1 a Vignola.

Si precisa che l'ufficio medesimo osserva il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – sabato e festivi chiuso.

BUSTA "A"

Nella **busta "A"** dovranno essere contenuti i documenti di cui ai successivi punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6):

1) domanda di partecipazione alla gara e contestuale **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, come da allegato facsimile (Allegato A1), con la quale il concorrente **chiede** di essere ammesso alla gara e **dichiara**:

- a) l'inesistenza delle situazioni indicate quali motivi di esclusione dall'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) l'inesistenza delle situazioni indicate quali motivi di esclusione dall'art. 80, comma 5 – lettere a), b), c), d), e), f), f-bis, f-ter, g), h), i), l) e m), del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale richiesti dal presente bando di gara (paragrafo **6.**);
- d) l'eventuale diritto, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, alla riduzione dell'importo delle garanzie per la partecipazione alla procedura;
- e) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- f) di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori oggetto dell'appalto;
 - g) di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - h) di aver preso visione dei Protocolli d'Intesa siglati dall'Unione Terre di Castelli in materia d'appalti e di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di impegnarsi al rispetto di quanto in essi contenuto;
 - i) che l'offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne accetta la quantificazione;
 - j) quali lavorazioni intende, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, eventualmente subappaltare;
 - k) quali lavorazioni deve, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, subappaltare per carenza dei necessari requisiti di qualificazione;
 - l) l'esistenza o meno di soggetti cessati dalle cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - m) **(nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016):** per quali consorziati il consorzio concorre;
 - n) **(nel caso di associazioni temporanee e consorzi ordinari di operatori economici):** la quota di partecipazione di ogni impresa facente parte del raggruppamento, nonché le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - o) **(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):** di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei componenti il raggruppamento, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - p) **(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):** di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo a associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
 - q) di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - r) di aver recepito ed impegnarsi a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgeranno attività previste dal presente appalto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua integrazione approvata dalla Giunta dell'Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 13 del 23.01.2014, nonché dalla Giunta del Comune di Spilamberto con deliberazione n. 3 del 27.01.2014;
 - s) ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, il domicilio eletto e l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo;
 - t) ai sensi dell'art. 53, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, eventuali divieti al diritto di accesso e di divulgazione.
- 2) dichiarazione sostitutiva, come da allegato facsimile (allegato A2), resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (titolare e direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; direttore/i tecnico/i e soci se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o soggetti muniti di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, soci accomandatari se si tratta di altro tipo di società o consorzio), indicando i dati identificativi degli stessi (nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e qualifica) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, **attestante l'inesistenza delle situazioni indicate dall'art. 80, comma 1 – lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) - e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.****
- 3) dichiarazione sostitutiva, come da allegato facsimile (allegato A3), resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 eventualmente cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, **attestante l'inesistenza a carico dei soggetti stessi delle situazioni indicate dall'art. 80, comma 1 – lett. a), b), b-****

bis), c), d), e), f) e g) - e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 o, in caso di esistenza, la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3) che precedono.

Ciò posto, così come precisato nel comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'08.11.2017, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, il predetto comunicato suggerisce ai rappresentanti legali dei concorrenti, di provvedere alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

Nel caso di obbligatoria indicazione della terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere inserita nella Busta "A" la documentazione (dichiarazione sostitutiva, anche mediante utilizzo degli allegati A4 – A5 – A6, o D.G.U.E.) atta a dimostrare il possesso, da parte di ciascun subappaltatore individuato, dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che in caso di utilizzo del D.G.U.E., e fino al suo aggiornamento al decreto correttivo di cui al D.Lgs. n. 56/2017, lo stesso andrà integrato con una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 – lett. f-bis e f-ter), del Codice.

Non usufruendo la Stazione appaltante di una piattaforma telematica di negoziazione, il D.G.U.E. dovrà essere trasmesso in formato elettronico su supporto informatico all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa (Busta "A"). *Per facilitare il Seggio di gara nelle attività di verifica della documentazione amministrativa prodotta, si chiede di produrre anche una copia cartacea del documento medesimo.*

- 4) **garanzie a corredo dell'offerta** prestate con le modalità previste al precedente paragrafo **10. "Garanzie per la partecipazione alla procedura" - lettere a) e b);**
- 5) **PASSOE** rilasciato dal Servizio AVCPASS ed attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura (si veda paragrafo **11.** che precede);
- 6) **ricevuta di versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**, da rilasciarsi con le modalità di cui al precedente paragrafo **12. "contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione"**.

La domanda e le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatte in conformità ai **modelli allegati** al presente bando di gara.

La documentazione di cui ai punti 4), 5) e 6) che precedono dovrà essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA

Nella **busta "B"** dovrà essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta redatta utilizzando l'allegato facsimile (**Allegato B1**).

Qualora l'operatore economico non fruisca del facsimile, l'offerta dovrà essere formulata in modo da consentirne comunque la valutazione in base agli elementi indicati nel facsimile stesso.

In particolare, l'offerta dovrà indicare la percentuale unica di ribasso, in cifre e in lettere, sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, indicando fino ad un massimo di 3 cifre decimali, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Contestualmente, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà indicare i propri **costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dell'offerta economica, ivi compresa la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, **non è sanabile**, ai sensi dell'art. 83, comma 9 – secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, **con la procedura di soccorso istruttorio**.

La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni previste dal presente bando di gara e dal capitolato speciale d'appalto, nonché dagli elaborati progettuali.

SOTTOSCRIZIONI:

La domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente (o secondo le diverse modalità precisate nel facsimile). Nel caso di concorrenti tra loro associati, la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta:

- ❖ nel caso di **Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti** (art. 45, comma 2 – lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016), dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o capogruppo;
- ❖ nel caso di **Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti** (art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016) dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- ❖ nel caso di **aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete** (art. 45, comma 2 – lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016) da tutte le imprese partecipanti alla procedura, salvo che le stesse abbiano costituito un organo comune con poteri di rappresentanza ovvero abbiano acquistato soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, come convertito con modifiche dalla Legge n. 33/2009.

La documentazione di cui sopra potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso andrà prodotta la relativa procura notarile in copia conforme all'originale oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura; per i concorrenti non residenti in Italia dovrà essere presentata la documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Alla documentazione predetta, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità (cd. "autentica semplificata").

14. REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, la Stazione Appaltante, al fine di garantire certezza e celerità alla presente procedura, assegnerà **un congruo termine**, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a **pena di esclusione**.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato dalla stazione appaltante, il concorrente verrà escluso dalla gara.

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

- **termine:** le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore **13,00 del 24.07.2018**;
- **indirizzo:** presso la Sede dell'Unione Terre di Castelli, Ufficio Protocollo, via G. B. Bellucci n.1, 41058 Vignola (MO);
- **modalità:** secondo quanto previsto al paragrafo **13. "Modalità di presentazione delle offerte e criteri di ammissione"** che precede;
- **apertura plichi:** in seduta pubblica il giorno **26.07.2018 alle ore 9,00** presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli – via G.B. Bellucci n. 1 – Vignola (MO).

16. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici concorrenti di cui al precedente paragrafo **5.** ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai predetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

17. FINANZIAMENTO: fondi propri dell'Amministrazione contraente.

18. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

19. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

Nel giorno e ora stabiliti al precedente paragrafo **15.**, in seduta pubblica, avrà inizio la procedura di aggiudicazione, articolata in differenti fasi in relazione alla valutazione delle diverse parti componenti l'offerta, ed in particolare:

1ª fase in seduta pubblica: nel giorno e ora stabiliti il Seggio di Gara procederà preliminarmente al sorteggio previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per individuare il metodo di determinazione della soglia di anomalia, quindi procederà all'apertura dei plichi, alla verifica del loro contenuto, alla apertura della Busta "A", all'esame della documentazione in essa contenuta, alla valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti e provvederà alle conseguenti ammissioni o esclusioni.

Il Seggio di Gara inviterà, se necessario, ai sensi dell'art. 83 – comma 9 – del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti a integrare o a regolarizzare le dichiarazioni rese in modo carente, assegnando contestualmente il termine per la relativa regolarizzazione, indicato al precedente paragrafo **14.**, e sospendendo nelle more la seduta di gara.

2ª fase in seduta pubblica: nella medesima seduta o in diversa seduta all'uopo convocata, all'esito delle operazioni di cui alla precedente fase, il Seggio di Gara procederà all'apertura della Busta "B – offerta economica" dei soli partecipanti ammessi. Verrà data lettura dell'offerta economica contenuta nella predetta busta e verrà determinata la soglia di anomalia.

Si procederà infine a stilare la graduatoria finale e a formulare la proposta di aggiudicazione dell'appalto.

La Stazione Appaltante, successivamente, procederà ad acquisire, con riferimento all'operatore economico nei confronti del quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione, tutta la documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionali richiesti. Ove venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti dichiarati da parte dell'operatore economico nei confronti del quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, alla eventuale dichiarazione di decadenza dalla proposta di aggiudicazione ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Si applica l'art. 32, commi 8, 9, 11 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

In un'ottica di celerità procedurale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre l'aggiudicazione con efficacia sospensiva alla verifica del possesso dei prescritti requisiti.

20. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.

21. GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE: l'aggiudicatario dovrà:

- a) **costituire garanzia definitiva**, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità agli schemi tipo del D.M. 19/01/2018 n. 31 (schema tipo 1.2 o 1.2.1).

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'Amministrazione contraente potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'Amministrazione contraente ha il diritto di valersi di detta cauzione nelle fattispecie di cui al comma 2 del succitato art. 103.

La mancata costituzione di detta garanzia determina **la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria** di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della stazione appaltante, che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

- b) **stipulare la polizza** di cui all'articolo 103, comma 7, del medesimo decreto legislativo, **specificata per i lavori di cui alla presente procedura di affidamento**, che tenga indenne l'Amministrazione contraente da tutti i rischi di esecuzione (CAR) da qualsiasi causa determinati, azione di terzi, anche dolose, o cause di forza maggiore, e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da una primaria impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; tale polizza deve essere stipulata nella forma «**Contractors All Risks**» (**C.A.R.**), con riferimento a:

- **Danni alle opere d'appalto:** importo contrattuale maggiorato dell'IVA
- **Danni alle opere preesistenti:** € 200.000,00
- **Demolizione e sgombero:** € 10.000,00

La polizza deve altresì prevedere una garanzia assicurativa di:

- **responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT)** stipulata per una somma assicurata massimale/sinistro non inferiore a € 2.000.000 (duemilioni);
- **responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)** non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione e cinquecentomila) per singolo sinistro e a € 1.000.000,00 (unmilione) per ciascuna persona.

Le clausole di polizza sono indicate espressamente all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le garanzie prestate dall'Esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra dovranno avere durata sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Nel caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione in data posteriore alla scadenza prevista nella polizza, l'operatore economico è tenuto ad assicurare, nei modi e forme di legge, l'emissione della necessaria proroga, trasmettendo all'Amministrazione Contraente copia della richiesta alla Compagnia nonché della relativa appendice di proroga.

Tale polizza, da presentarsi unitamente all'altra documentazione prevista per la stipula, potrà decorrere dalla data di consegna dei lavori, data entro la quale dovrà in ogni caso essere presentata ed attivata qualora la consegna avvenisse in via d'urgenza.

Le garanzie e coperture assicurative di cui sopra dovranno essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, nonché riporti l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore.

22. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario, poiché tenuto all'esecuzione in proprio del contratto di cui al presente appalto, non può disporre la cessione anche parziale, a pena di nullità, salvo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1 – lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016.

In materia di subappalto si applica l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, **l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto**, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo con riferimento alle opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica individuate dal D.M. 10 novembre 2016 n. 248, il cui valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori, per le quali l'eventuale subappalto non può superare il 30% delle opere stesse.

L'affidatario potrà affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto, **previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente**, purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare;

Si precisa a tal fine che non si intenderanno validamente espresse le dichiarazioni di subappalto rese in modo generico e senza puntuale indicazione della/e tipologia/e di lavorazioni che si intendono subappaltare e delle rispettive percentuali rispetto all'importo complessivo del contratto.

- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

A norma dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è comunque tenuto ad indicare in offerta le prestazioni che eventualmente intenda subappaltare, **a pena di inammissibilità** della successiva richiesta di subappalto.

Qualora **la richiesta di subappalto riguardi**, indipendentemente dall'importo a base di gara, le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, **è fatto obbligo all'operatore economico concorrente di indicare**, ai sensi del comma 6 del succitato articolo, **una terna di subappaltatori** con riferimento **a ciascuna tipologia di prestazione omogenea** per le quali si intende ricorrere al subappalto.

Le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono le seguenti:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea per la quale intende ricorrere al subappalto. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di:

- 1. Dichiarazione sostitutiva** attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero D.G.U.E., a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III ed alla parte VI (opportunamente integrato come specificato al paragrafo **13.**);
- 2. PASSOE** del subappaltatore.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Amministrazione contraente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'aggiudicatario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione contraente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle attività subappaltate.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui

alle lettere a) e c) che precedono, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto per l'Amministrazione contraente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

23. STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario, entro i termini assegnati dall'Amministrazione contraente, è tenuto a:

- comunicare il nominativo del legale rappresentante ovvero del soggetto autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- presentare la documentazione di rito richiesta dall'Amministrazione contraente;
- stipulare il contratto, **in modalità elettronica**, e provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti, ivi compresa la somma per diritti di segreteria e per spese di registrazione.

Ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di richiedere la consegna dei lavori in via d'urgenza, anche in pendenza di formale stipula del contratto, la stessa avverrà entro 120 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione.

La mancata stipula determinerà la revoca dell'aggiudicazione e, conseguentemente, l'incameramento della garanzia per la partecipazione (cauzione provvisoria).

Trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, **si applica il termine dilatorio** di cui all'art. 32, comma 9, del decreto medesimo.

24. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di **posta elettronica certificata** unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo di posta elettronica certificata o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice stesso.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente: la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b e c, del Codice: la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento: la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto: la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

25. ACCESSO AGLI ATTI

Il **diritto d'accesso**, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è **differito**:

- in relazione all'elenco dei soggetti invitati o che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Fermi restando i differimenti di cui sopra ed i casi di esclusione di cui al comma 5 del succitato art. 53, **l'accesso agli atti del procedimento** è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

La Stazione Appaltante, relativamente alla presente procedura di gara, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A – Documentazione" e "B – Offerta Economica".

26. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: l'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e, in particolare, a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve riportare il codice identificativo gara (CIG);
- comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario è tenuto a recepire e a diffondere, ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua integrazione approvata dalla Giunta dell'Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 13 del 23.01.2014, entrambi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:

http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/index.htm

nonché quello dell'Amministrazione Contraente approvato dalla Giunta del Comune di Spilamberto con deliberazione n. 3 del 27.01.2014 disponibile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:

http://www.comune.spilamberto.mo.it/amministrazione_trasparente_1/disposizioni_generali/atti_generali/codice_di_comportamento.htm

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del rapporto contrattuale.

28. PROTOCOLLI D'INTESA: l'Unione Terre di Castelli, con deliberazione di Giunta n. 84 del 20.09.2012, hanno approvato il Protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici sottoscritto dall'Amministrazione Comunale e Provinciale con le Associazioni Sindacali di categoria e le Organizzazioni imprenditoriali, disponibile sul sito:

http://www.unione.terredicastelli.mo.it/unione/bandi_di_gara/protocollo_di_intesa_con_la_prefettura_di_modena/index.htm

che dovrà essere applicato nell'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto.

Ai lavori di cui al presente appalto verrà, altresì, applicato il Protocollo d'Intesa (e relative linee guida) per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, anch'esso scaricabile dal sito, a cui l'Unione Terre di Castelli ha aderito con deliberazione di Giunta n. 104 del 27.10.2011.

29. ALTRE INFORMAZIONI:

a) verrà esercitata la facoltà di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso non si applicano i commi 4 – 5 – 6 del medesimo articolo. La facoltà di esclusione automatica, ai sensi del comma 8 del predetto articolo, non sarà esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui al predetto art. 97, comma 2, **solo in presenza di almeno 5 offerte ammesse**. Si precisa che i

calcoli per determinare la soglia di anomalia verranno svolti fino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

- b) non sono ammesse offerte in aumento;
- c) l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di aggiudicare anche nel caso sia pervenuta una sola offerta, sempre che la stessa sia validamente presentata e che sia ritenuta adeguata e meritevole;
- d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- e) sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto;
- f) le richieste di chiarimenti, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta dovranno essere in lingua italiana;
- g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati non facenti parte dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- i) non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile, fatti salvi i casi di cui all'art. 106, comma 1 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
- j) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49; i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto;
- l) la stazione appaltante e l'amministrazione contraente si riservano, per quanto di competenza, la facoltà:
 - di interpellare progressivamente, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, alle medesime condizioni già proposte in sede d'offerta dall'originario aggiudicatario;
 - di non procedere all'aggiudicazione, per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 113 R.D. 23.5.1924, n. 827;
 - di verificare la permanenza del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'aggiudicatario anche dopo la stipula del contratto.
- m) presa visione dei luoghi: non è previsto il sopralluogo "assistito" da parte di un tecnico dell'Amministrazione contraente, né il conseguente rilascio della relativa attestazione. Resta ferma la facoltà dell'operatore economico, qualora lo ritenga opportuno, di inoltrare all'Amministrazione contraente richiesta di sopralluogo al seguente indirizzo di posta elettronica: lavori.pubblici@comune.spilamberto.mo.it;
- n) il presente bando è pubblicato:
 - ➔ unitamente ai relativi allegati ed agli elaborati progettuali, sul sito istituzionale dell'Unione Terre di Castelli al seguente indirizzo:
http://www.unione.terredicastelli.mo.it/unione/bandi_di_gara/bandi_di_lavori/index.htm
 - ➔ all'albo pretorio sia dell'Unione Terre di Castelli sia del Comune di Spilamberto, luogo in cui si eseguono i lavori.
- o) non verranno fornite informazioni telefoniche in merito alle risultanze della gara;
- p) è esclusa la competenza arbitrale;
- q) è ammessa l'anticipazione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016;
- r) per le parti non disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto si applica il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. LL.PP. n. 145 del 19.04.2000 per quanto non abrogato.

30. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI - REFERENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di **quesiti scritti** da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica: gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it ovvero tramite posta

elettronica certificata: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet:

http://www.unione.terredicastelli.mo.it/unione/bandi_di_gara/bandi_di_lavori/index.htm

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

31. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, delle **fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione** è l'arch. Gianluigi Roli.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, della **fase di affidamento** è la dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli.

32. TUTELA DELLA PRIVACY: i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 e seguenti del Regolamento Europeo 679/2016, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di affidamento.

33. DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti dei contratti, giudiziali ed extragiudiziali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in Provincia di Modena.

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Modena.

34. ORGANO COMPETENTE ALLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Emilia Romagna di Bologna. Informazioni in merito alle procedure di ricorso potranno essere richieste al Centrale Unica di Committenza - Unione Terre di Castelli – tel. 059/777530 – fax 059/767019.

Vignola, li' 04.07.2018

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
(Carla Zecca)

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http://www.firma.infocert.it).